

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Vincenzo Panico

Dr. Giuseppe Castaldo

Dr. Dante Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pietro Emilio



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 28 FEBBRAIO 2013

| | |
|--|--|
| PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267) IL RESPONSABILE  | PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267) IL RESPONSABILE _____ |
|--|--|

OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. _____, l'imputazione di spesa di € _____ all'intervento _____, del Bilancio _____, per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Lì, _____

N. 1340 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **07.03.2013** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, lì **07.03.2013**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **07.03.2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **07.03.2013** al **22.03.2013**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, lì **07.03.2013**

Il Segretario Generale

Il sottoscritto messo comunale dichiara che per la pubblicazione quindicinale di cui sopra si è compiuto il primo periodo di giorni dieci consecutivi dal **07.03.2013** al **17.03.2013**.

Reggio Calabria, lì, **18.03.2013**

Il Messo Comunale

La presente deliberazione, essendo decorso il primo periodo di pubblicazione dal **07.03.2013** al **17.03.2013**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 3° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, lì **18.03.2013**

Il Segretario Generale

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **21.00**, presso la sede comunale di Reggio Calabria, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 2012, registrato in data 11 ottobre 2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2012, nelle persone di:

| Cognome e Nome | Carica | Pres. | Ass. |
|--|-------------|-------|------|
| 1) Dott. Vincenzo Panico - Prefetto | Presidente | SI | |
| 2) Dott. Giuseppe Castaldo - Viceprefetto | Commissario | SI | |
| 3) Dott. Dante Piazza - Dirigente Pubblica Amministrazione, a.r. | Commissario | SI | |

Partecipa il Dott. **Pietro Emilio**, Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa e invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Vista la proposta di deliberazione N.43 del 22/02/2013, del dirigente del Settore PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP., avente ad oggetto: "REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA", che qui di seguito viene riportata:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP.

Richiamata la seguente normativa in materia di polizia mortuaria:

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- la Legge n. 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Atteso che questo Ente ha necessità di dotarsi di apposito regolamento per la disciplina della specifica materia riguardante la polizia mortuaria, in quanto quello approvato con deliberazione della G.M. n. 1764 del 23.07.1976 non risulta più del tutto adeguato alla vigente normativa in materia statale e regionale;

Preso atto che:

- il Settore Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici, nel quale è incardinato il servizio cimiteriale, ha proceduto a redigere un nuovo regolamento che disciplina, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di loculi e loculi-ossari, sulla cremazione e in genere su ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme;
- nel regolamento sono esplicitati, fra l'altro, le operazioni ed i servizi gratuiti e quelli soggetti al pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

Visto l'allegato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Visto il parere rilasciato dal competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Reggio Calabria in data 28.01.2013;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile, in quanto il regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto di poter approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, usando dei poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Esaminati i contenuti e ritenuto di approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Richiamato il D.M. 28.07.1995 n.523 "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria gestione degli EE.LL.";

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, redatto in conformità della vigente normativa nazionale e regionale, allegato al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il regolamento approvato sostituisce quello approvato con deliberazione della G.M. n. 1764 del 23.07.1976 e successive modifiche e integrazioni;
- di porre in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del vigente Statuto comunale, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva;
- di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sul sito internet dell'Ente;
- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, all'Organo di Revisione ed ai Dirigenti, per l'opportuna conoscenza e l'osservanza per quanto di competenza.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP.
SERVIZIO CIMITERI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 35 del 28/2/2013



INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

| | | |
|--------|-------------------------------|--------|
| Art. 1 | Cimiteri | pag. 4 |
| Art. 2 | Concessioni suoli edificatori | pag. 4 |

TITOLO II Destinatari, richieste, tariffe

| | | |
|--------|--|--------|
| Art. 3 | Destinatari delle concessioni cimiteriali | pag. 5 |
| Art. 4 | Trattazione delle istanze di concessione di aree | pag. 5 |
| Art. 5 | L'atto di concessione | pag. 5 |
| Art. 6 | Tariffe | pag. 6 |

TITOLO III Diritto di sepoltura

| | | |
|--------|----------------------|--------|
| Art. 7 | Diritto di sepoltura | pag. 6 |
|--------|----------------------|--------|

TITOLO IV Subentri, rinuncia, decadenza, revoca, estinzione

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 8 | Subentri | pag. 6 |
| Art. 9 | Documentazione | pag. 7 |
| Art. 10 | Rinuncia alla concessione di aree | pag. 7 |
| Art. 11 | Decadenza della concessione di aree – estinzione delle concessioni cimiteriali | pag. 8 |
| Art. 12 | Revoca | pag. 8 |
| Art. 13 | Concessione loculi comunali | pag. 8 |

TITOLO V Polizia dei Cimiteri

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 14 | Orario | pag. 9 |
| Art. 15 | Norme per la gestione delle sepolture | pag. 9 |
| Art. 16 | Norme generali di comportamento | pag. 10 |
| Art. 17 | Lavori edili – sospensioni – autorizzazioni – permessi | pag. 10 |
| Art. 18 | Riti funebri | pag. 12 |
| Art. 19 | Coltivazioni di fiori o arbusti | pag. 12 |
| Art. 20 | Manutenzione | pag. 12 |
| Art. 21 | Obblighi e divieti per il personale cimiteriali | pag. 12 |
| Art. 22 | Epigrafi, monumenti, ornamenti | pag. 13 |
| Art. 23 | Disposizioni cautelative | pag. 13 |



TITOLO VI

Cremazione

| | |
|--|---------|
| Art. 24 Oggetto e finalità | pag. 14 |
| Art. 25 Autorizzazione alla cremazione | pag. 14 |
| Art. 26 Affidamento delle ceneri | pag. 14 |
| Art. 27 Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri | pag. 15 |
| Art. 28 Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri | pag. 15 |
| Art. 29 Cinerario comune, giardino delle rimembranze | pag. 16 |
| Art.30 Controlli e sanzioni | pag. 16 |
| Art.31 Senso comunitario della morte | pag. 16 |

TITOLO VII

Trasporti funebri

| | |
|---|---------|
| Art. 32 Informazione ai Cittadini | pag. 16 |
| Art. 33 Esercizio del trasporto funebre | pag. 16 |
| Art. 34 Disciplina dell'attività di trasporto funebre | pag. 17 |
| Art. 35 Trasporti funebri istituzionali | pag. 17 |
| Art. 36 Trasporti funebri a pagamento | pag. 17 |
| Art. 37 Trasporto di resti mortali, ceneri ed ossa | pag. 17 |
| Art. 38 Trasporto dei prodotti abortivi e dei feti | pag. 18 |

TITOLO VIII

Autorizzazioni e requisiti

| | |
|---|---------|
| Art. 39 Autorizzazione e requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento | pag. 18 |
| Art. 40 Autorizzazione al singolo trasporto funebre | pag. 19 |
| Art. 41 Orario dei trasporti | pag. 19 |
| Art. 42 Effettuazione del trasporto | pag. 19 |

TITOLO IX

Tariffe e diritti

| | |
|---|---------|
| Art. 43 Tariffe del trasporto funebre a pagamento | pag. 21 |
| Art. 44 Norma transitoria | pag. 21 |



Titolo I

Disposizioni generali

Cimiteri e concessioni

ART. 1 - Cimiteri

1. Costituiscono demanio speciale cimiteriale dell'Amministrazione Comunale i ventitrè cimiteri comunali di seguito elencati:
 1. Cimitero di Condera;
 2. Cimitero di Modena;
 3. Cimitero di Mosorrofa;
 4. Cimitero di Cataforio;
 5. Cimitero di Trunca;
 6. Cimitero di Croce Valanidi;
 7. Cimitero di Gallina;
 8. Cimitero di Pellaro;
 9. Cimitero di Bocale;
 10. Cimitero di Terreti;
 11. Cimitero di Sant' Angelo di Orti;
 12. Cimitero di Podargoni;
 13. Cimitero di Schindilifà;
 14. Cimitero di Pavigliana;
 15. Cimitero di Archi;
 16. Cimitero di Gallico;
 17. Cimitero di San Giovanni di Sambatello;
 18. Cimitero di Sambatello;
 19. Cimitero di Salice;
 20. Cimitero di Rosali;
 21. Cimitero di Villa San Giuseppe;
 22. Cimitero di Catona;
 23. Cimitero di Armo.

2. Nei cimiteri sono individuati dall'apposito piano regolatore spazi ed aree da destinare a:
 - campi di inumazione comune per religione cattolica;
 - campi di inumazione comune per altre religioni;
 - aree per la costruzione di cappelle private per famiglie o collettività;
 - aree per la costruzione di loculi comunali, di nicchie cinerarie e loculi-ossari;
 - ossario comunale;
 - cinerario comune;
 - area per la dispersione delle ceneri;
 - aree attrezzate a verde.

ART. 2 – Concessioni suoli edificatori

1. Nei cimiteri comunali la concessione in uso a privati ed enti di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, è rilasciata in misura temporanea per anni 80 dalla data della concessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti tempo per tempo vigenti in materia.



2. Le concessioni rilasciate in uso perpetuo possono essere revocate o dichiarate decadute solo nei casi previsti dall'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Con istanza avanzata almeno sei mesi prima della scadenza, le concessioni di aree, date in uso temporaneo, per 80 anni, possono essere rinnovate per un eguale periodo, sempre non eccedente gli 80 anni, con il versamento della tariffa di concessione, vigente al tempo del rilascio della nuova concessione.

Titolo II

Destinatari, richieste, tariffe

ART. 3 – Destinatari delle concessioni cimiteriali

1. La concessione cimiteriale può essere rilasciata:
 - a famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune, se ha ad oggetto un'area;
 - a chiunque ne faccia richiesta se ha ad oggetto loculi, ossari o cinerari;
 - ai nati nel Comune di Reggio Calabria ma residenti in altri Comuni.
 - ad Enti, Confraternite, Congreghe ed enti morali di assistenza e beneficenza che abbiano sede legale del territorio comunale;
2. Le concessioni non sono rilasciate e, se rilasciate, vengono revocate:
 - a persone o enti titolari concessione di aree che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - a persone che siano già intestatari, anche per quota, di una concessione di area in uno dei cimiteri comunali, ad essi pervenuta anche a titolo successorio.
 - a persone che risultino anagraficamente conviventi con un concessionario di area cimiteriale;
3. La concessione cimiteriale può essere intestata a più di soggetti, persone fisiche, persone giuridiche o enti morali. I rapporti tra i contitolari vengono regolati secondo le norme del codice civile in materia di comunione in generale.
4. Tutti i diritti e poteri nascenti dalla concessione cimiteriale vengono esercitati dall'intestatario ovvero dal legale rappresentante dell'Ente Morale, ovvero dal contitolare, nel caso di pluralità di intestatari, che sia delegato a intrattenere i rapporti con l'Amministrazione.

ART. 4 – Trattazione delle istanze di concessione di aree

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di aree per l'edificazione, ai soggetti legittimati di cui al precedente articolo, è avviato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste.
2. Più persone fisiche possono richiedere congiuntamente la concessione di aree cimiteriali; la richiesta è sottoscritta da tutti gli interessati che nominano la persona delegata a mantenere i rapporti con l'Amministrazione.
3. In caso di disaccordo tra gli interessati, nella nomina di un unico delegato, ad intrattenere i rapporti con l'Amministrazione, la gestione di tali rapporti verrà intrattenuta da tutti gli interessati che restano coobbligati a partecipare a tutti gli atti di gestione della concessione.

Art. 5 – L'Atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione del diritto d'uso di aree deve indicare:
 - a) la natura della concessione, l'identificazione dell'area;

- b) la durata, che ha decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) il soggetto che, in caso di pluralità di intestatari ovvero nel caso di enti o collettività, esercita avanti l'Amministrazione le facoltà ed assume gli obblighi nascenti dalla concessione con effetti verso i cointestatari o l'Ente;
- d) i criteri per l'individuazione delle salme che possano avervi sepoltura;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.



ART. 6 – Tariffe

1. Il rilascio di concessioni e la prestazione dei servizi a domanda individuale disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al pagamento di apposita tariffa determinata con atto del competente organo dell'Amministrazione Comunale.
2. I servizi a domanda individuale comprendono la generalità delle prestazioni del demanio cimiteriale, anche per mezzo di appalto o concessione a terzi, dirette a garantire la conservazione, la manutenzione ed il decoro delle aree e degli immobili che sono compresi nel perimetro dei cimiteri comunali.

Titolo III

Diritto di sepoltura

ART. 7 – Diritto di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, in assenza di specifica determinazione del fondatore nell'atto di concessione, è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone indicate dallo stesso concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai sensi del precedente comma per famiglia si intendono le persone legate da vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado, da adozione, nonché da vincolo coniugale con il concessionario fondatore del sepolcro ed, infine, il convivente more uxorio del fondatore medesimo, con il quale risulti la convivenza anagrafica al tempo della morte del fondatore.
3. E' consentito al concessionario di estendere il diritto di sepolcro ad altre persone che abbiano in vita acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, con apposita dichiarazione motivata da inserire nell'atto di concessione o con successivo atto, ovvero anche per testamento.
4. La tumulazione di feretri, nelle confraternite, associazioni, enti morali, ecc. è riservata solo alle persone regolarmente iscritte all'Ente Civile, Morale o Religioso.

Titolo IV

Subentri, rinuncia, decadenza, revoca, estinzione

ART. 8 - Subentri

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione di suolo, loculo o cinerario, in favore di soggetti diversi dagli aventi diritto alla sepoltura, ai sensi del precedente art. 7, comma 2. L'atto eventualmente posto in essere risulterà affetto da nullità. Non sono opponibili all'Amministrazione gli atti dissimulati di cessione qua-



lunque forma assumano, compresa quella della procura con delega alla gestione della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano nella titolarità i suoi eredi legittimi, i quali sono tenuti a dichiarare questa loro qualità e presentare la relativa documentazione entro un anno dal decesso del concessionario, pena la sospensione dell'uso della concessione.
3. Il trasferimento della concessione può essere oggetto di disposizione testamentaria, anche soltanto a titolo particolare, in favore delle persone legate da vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado, da adozione, nonché da vincolo coniugale con il concessionario fondatore del sepolcro ed, infine, da convivenza more uxorio con il fondatore medesimo, del cui nucleo familiare anagrafico risulti far parte al tempo della morte del fondatore. In mancanza di disposizione testamentaria, alla morte del concessionario, la concessione viene trasferita, in capo delle persone di cui al primo periodo, seguendo l'ordine di precedenza, legate da vincolo coniugale, da vincolo di parentela in linea retta, di adozione e di convivenza more uxorio con il fondatore medesimo.
4. In caso di concorrenza di una pluralità di aventi titolo per successione, la concessione viene intestata a tutti i successori che, nell'atto di voltura, nominano tra loro il soggetto che esercita avanti l'Amministrazione le facoltà ed assume gli obblighi nascenti dalla concessione con poteri di rappresentanza verso i cointestatari o l'ente rappresentato.
5. In caso di mancato accordo tra le pluralità degli aventi titolo per successione, la voltura della concessione viene eseguita in favore di tutti i soggetti aventi titolo che, ai sensi del precedente art. 4, comma 3, restano coobbligati a partecipare a tutti gli atti di gestione della concessione.
6. In caso di irreperibilità degli aventi titolo per successione viene pubblicato, per 30 giorni, presso il sepolcro ed all'albo pretorio dell'Ente, un avviso con l'espresso invito a rendere la dichiarazione di successione.

ART. 9 - Documentazione

A corredo della richiesta di subentro dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita del richiedente;
- b) verbale di pubblicazione del testamento;
- c) fotocopia del progetto;
- d) fotografia dell'opera funeraria;
- e) fotocopia documenti d'identità dell'istante e dei coeredi;
- f) dichiarazione di rinuncia al diritto dell'intestazione della concessione per il caso di pluralità di aventi titolo;
- g) dichiarazione di nomina del delegato alla gestione della concessione per il caso di pluralità di aventi titolo;
- h) fotocopia della convenzione;
- g) certificato di morte del dante causa.

ART. 10 – Rinuncia alla concessione di aree

1. I concessionari possono rinunciare alla concessione di aree, qualora non siano state occupate.
2. Al concessionario o ai suoi eredi aventi causa il Comune rimborsa la somma pagata al momento della concessione dell'area, senza alcuna maggiorazione per interessi o accessori di sorta.



ART. 11 – Decadenza della concessione di aree – Estinzione delle concessioni cimiteriali

1. La decadenza dalla concessione di aree può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che il concessionario si avvalga, in qualunque modo, anche indirettamente, dell'area per fini di lucro;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati di loculi edificati sull'area concessa;
 - c) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto dell'opera funeraria entro il termine di un anno dal rilascio della concessione; ovvero, non si sia provveduto all'inizio dei lavori di costruzione dell'opera funeraria entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione edilizia; ovvero, non si sia provveduto all'ultimazione dei lavori stessi entro il termine di due anni dal rilascio della medesima autorizzazione edilizia;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria, con il conseguente insorgere di pericolo per l'igiene o la salute o l'incolumità pubblica;
2. La pronuncia di decadenza dalla concessione è preceduta dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. In caso di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'ingresso del cimitero per 30 (trenta) giorni consecutivi; nel caso di stato di abbandono della sepoltura l'avviso di avvio del procedimento viene anche affisso sulla sepoltura stessa per 30 (trenta) giorni consecutivi.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà l'eventuale traslazione dei feretri, dei resti o ceneri in ossario o cinerario. Successivamente il Comune disporrà o la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena proprietà del Comune. Per l'ipotesi di decadenza di cui al 1° comma, lettera c), al concessionario decaduto ovvero ai suoi eredi aventi causa, compete il rimborso della metà della somma originariamente versata a titolo di oneri concessori, senza alcuna maggiorazione per interessi o accessori di sorta.
4. L'estinzione delle concessioni cimiteriali si verifica nei seguenti casi:
 - a) per naturale scadenza del termine di durata della concessione;
 - b) per soppressione del cimitero;
 - c) per estinzione della famiglia.
5. L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di rimborso, salvo il caso di soppressione del cimitero, in cui trova applicazione l'art. 98 del DPR 285/90. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai suddetti comma 2° e 3°.

ART. 12 - Revoca

1. Possono essere revocate, per ragioni di pubblica utilità, nei casi previsti dalle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.
2. La pronuncia di revoca della concessione è adottata con le stesse modalità previste al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

ART. 13 – Concessione loculi comunali

1. La concessione del loculo può avvenire solo in occasione di un decesso, quella del loculo-ossario o cinerario, solo in presenza di resti mortali o ceneri ed ha la durata di anni 30 dalla data di stipula dell'atto di concessione. La concessione si estingue, anche prima dello scadere del termine di 30 anni, per effetto dell'estumulazione del feretro o dei resti mortali per i quali è sta-



ta rilasciata la concessione originaria; in tal caso i loculi rientreranno nella disponibilità del Comune.

2. Con istanza avanzata, entro 45 giorni, dopo la scadenza, le concessioni di loculi o loculi-ossari possono essere rinnovate per un ugual periodo, sempre non eccedente gli anni 30, con il versamento della tariffa concessoria vigente al tempo del rilascio della nuova concessione.
3. Annualmente, il Servizio cimiteri procederà alla pubblicazione, presso l'Albo Pretorio, presso l'ingresso principale di ciascun cimitero e presso tutti i locali cimiteriali, aperti al pubblico, dell'elenco dei cadaveri tumulati nei loculi la cui concessione viene a scadenza entro l'anno e non sia stata manifestata volontà degli interessati al rinnovo della stessa. Successivamente, si procederà alla estumulazione dei feretri tumulati nel loculo ed i resti mortali saranno trasferiti presso l'Ossario Comunale.
4. Per l'assegnazione del loculo, i richiedenti hanno facoltà di scegliere soltanto tra i loculi disponibili al momento della presentazione dell'istanza di concessione.
5. Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione; restano fermi di diritti di disposizione sul defunto spettanti ai terzi legati dai rapporti parentali di cui all'art. 7, comma 2°, del presente regolamento.
6. E' vietato tumulare cassetine in zinco con resti mortali nel loculo destinato ai feretri.
7. E' consentito richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla tumulazione di resti mortali nel medesimo loculo che sia già occupato da un feretro, restando assoggettata alla medesima tariffa tempo per tempo vigente per il rilascio di concessione di ossario.

Titolo V

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 14 - Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico negli orari fissati per provvedimento del responsabile del servizio, reso pubblico mediante avviso affisso all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di chiusura ed un segnale acustico segnalerà ai visitatori l'imminente chiusura del cimitero.
3. Eventuali deroghe all'accesso oltre l'orario di chiusura sarà disposto dal Responsabile del Servizio.

ART. 15 – Norme per la gestione delle sepolture

1. Non viene rilasciata l'autorizzazione alla tumulazione di feretri che non siano muniti di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas derivanti dalla putrefazione.
2. Le operazioni di chiusura del feretro, con saldatura a stagno della cassa di zinco e l'apposizione dei prescritti sigilli, devono svolgersi in costante presenza di personale appartenente al servizio comunale di gestione dei cimiteri.



3. Versano a carico dei parenti di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, tutti gli oneri e le spese nascenti e conseguenti alle operazioni di estumulazione od esumazione che siano richieste dal responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, al fine di far fronte a situazioni di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, da qualunque causa siano determinate.
4. Versano del pari a carico dei medesimi soggetti tutti gli oneri e le spese necessarie all'attuazione delle prescrizioni tecniche ritenute dal responsabile dei servizi cimiteriali idonee a prevenire la dispersione di liquidi e gas. Ad ogni feretro deve essere inserito tra il fondo della cassa di zinco e l'imbottitura della stessa cassa un cartoncino sottocorpo biodegradabile, a nido d'ape, cosparso di, almeno, 1Kg. di prodotto a base batterico-enzimatica in grado di intervenire sui liquidi cadaverici, favorendone la loro neutralizzazione con l'assorbimento e nello stesso tempo anche funzioni deodoranti.

ART. 16 – Norme generali di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e comunque non consono secondo la morale corrente con la destinazione e l'austerità del luogo.
2. Non è consentito l'accesso a persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso né a bambini di età inferiore agli otto anni quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, le siepi.
4. Nel cimitero è consentito l'accesso con l'autovettura, solamente, alle persone con problemi di deambulazione, dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente per territorio.
5. Non è consentito deporre piante o altri ornamenti ingombranti esternamente all'opera funeraria, alla lapide od ossari, nei viali, marciapiedi, corridoi d'accesso ed altri ambiti comuni. Il materiale collocato verrà rimosso ed assunto in custodia dal personale cimiteriale che provvederà alla distruzione, senza avviso ai proprietari, se questi ultimi, entro 30 giorni dalla rimozione, non provvederanno al loro ritiro.
6. E' vietato abbandonare negli spazi comuni, oggetti quali scope, bottiglie, vasi, secchi o quant'altro, che dal personale cimiteriale, gli saranno rimossi e destinati a rifiuto.
7. E' vietato fotografare, filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteri; per i cortei funebri ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
8. E' vietato assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto.
9. E' vietato svolgere attività di questua, se non da parte di Associazioni, Enti Morali o di Culto, o similari, preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio cimiteri.
10. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o la deposizione di materiale pubblicitario, nonché l'offerta di servizi.
11. E' vietato deporre corone, cuscini e copri casse, sia nei loculi che all'interno delle cappelle.

ART. 17 – Lavori edili – Sospensioni – Autorizzazioni – Permessi



1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle, edicole funerarie, monumenti) debbono essere approvati dal Responsabile dal competente Settore comunale e dall'azienda sanitaria competente per territorio. Deve essere parimenti approvata qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera.
2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. Le autorizzazioni o e/i permessi per lavori di costruzione o manutenzione di opere funerarie, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
4. Gli esecutori di lavori edili all'interno del cimitero, incaricati da privati e debitamente autorizzati dall'ufficio comunale, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà comunale o di terzi.
5. I materiali di scavo o di risulta devono essere rimossi e trasportati nelle discariche autorizzate.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
7. E' vietato fare uso dei servizi a rete di proprietà comunale.
8. Le imprese edili o di servizi che operano all'interno dei cimiteri potranno lavorare tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
9. Nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre di ogni anno, è sospesa ogni attività di lavori edili all'interno del cimitero, durante il periodo di sospensione devono essere smontate le armature ed i ponteggi, deve essere ripristinata l'area del cantiere ed eliminata ogni sorta di pericolo per la pubblica incolumità.
10. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati o di dimensioni particolarmente ingombranti. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, per l'esecuzione dei lavori, di portata non superiore ai 35 ql. Non è consentito parcheggiare, all'interno dei cimiteri, qualsiasi mezzo di proprietà delle imprese impegnate in lavori privati.
11. Gli operatori di imprese edili o di servizi potranno accedere nei cimiteri, solo con un automezzo, per il trasporto di materiale da costruzione, di piante, fiori e attrezzi. Allo scopo devono munirsi di apposito permesso, rilasciato dall'Ufficio servizi cimiteriali, previa comunicazione del tipo di automezzo e del numero di targa.
12. Le imprese edili che operano all'interno dei cimiteri, prima di dare inizio alle lavorazioni devono presentare al Servizio cimiteri la seguente documentazione: iscrizione Camera di Commercio, certificato DURC, P.O.S., denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali del personale dipendente, nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
13. Le imprese edili che operano all'interno dei cimiteri non dovranno depositare materiale di risulta o erigere le opere funebri occupando gli spazi comuni e le aree di pertinenza dei cimiteri. Gli stessi dovranno dotarsi di cassone scarrabile per depositare i materiali di risulta o predisporre le lavorazioni.

dovranno sistemare le parti danneggiate a proprie cure e spese e garantire lo sgombero dei materiali e la pulizia nelle aree di pertinenza.



ART. 18 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per collettività dei defunti, purché non contrastanti con l'ordine pubblico italiano.
2. E' vietato far sostare i feretri, prima della sepoltura, all'interno della Chiesa del cimitero, oltre il tempo necessario per il rito funebre.

ART. 19 – Coltivazioni di fiori o arbusti

1. E' vietata la piantumazione e la coltivazione di piante d'alto fusto, ovvero di piante ornamentali che, comunque, possano arrecare danni ai beni comunali ovvero alle opere funerarie di proprietà privata.
2. Allorché le piante poste in adiacenza di opere private versino in stato di incuria, ovvero arrechino danno alla proprietà comunale o privata viciniera, l'ufficio comunale, senza alcun avviso, provvede al taglio ed alla bonifica dei luoghi.

ART. 20 – Manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidamente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, dell'esecuzione delle opere e restauri compresi quelli che l'Amministrazione Comunale prescriva come necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei loculari, realizzate dallo stesso Comune, accollandosi tutti gli oneri e le spese connesse alla temporanea traslazione dei feretri ospitati nei loculi interessati dai lavori.
Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti realizzati dai concessionari;
 - c) le attività di manutenzione ordinaria.
3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di manutenzione di cui al 1° comma, i lavori che si rendono necessari per prevenire situazioni di pericolo per l'igiene, la salute e la pubblica incolumità, saranno eseguiti a cura del Comune e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, anche con ricorso al recupero coattivo.

ART. 21 – Obblighi e divieti per il personale cimiteriale

1. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
 - b) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - c) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - d) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - e) osservare l'orario di lavoro;
 - f) ritirare e conservare l'autorizzazione per la sepoltura;



- g) ritirare e conservare l'apposita autorizzazione rilasciata, dall'Ufficiale di Stato Civile, all'incaricato del trasporto di un feretro;
 - h) tenere aggiornato l'apposito registro indicando, per ogni cadavere, tutte le operazioni cimiteriali;
 - i) assistere e vigilare alle operazioni ordinarie o straordinarie di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione;
 - l) denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua, sui cadaveri, operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere.
2. Al personale dei cimiteri è vietato:
- a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento, sia nell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
 - e) fare uso improprio delle attrezzature cimiteriali e dei servizi a rete di proprietà comunale.
3. Il personale del cimitero è tenuto ad osservare le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.
4. Il personale di custodia deve:
- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare durante l'orario di lavoro un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero e degli uffici;
 - d) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - e) invitare le ditte private a cessare le attività lavorative, entro le ore 16,00, senza deroghe in merito.

ART. 22 – Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sui loculi a vista in concessione, il concessionario deve scrivere il nome, il cognome e la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, i resti mortali o ceneri, si riferiscono. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano, certificato dall'autorità competente.
2. La forma delle lapidi ed il contenuto e la distribuzione del testo delle epigrafi è determinato con provvedimento dirigenziale, che definisce il modello-tipo cui devono uniformarsi tutti i concessionari dei loculi comunali. Con il provvedimento di concessione possono essere impartite ulteriori disposizioni di dettaglio.
3. Ogni difformità alle disposizioni dirigenziali legittima la rimozione forzata.

ART. 23 – Disposizioni cautelative

1. L'Amministrazione resta assolutamente estranea da ogni controversia giudiziale od extragiudiziale della quale sia parte il titolare di concessione cimiteriale, su questioni nascenti da rapporti contrattuali instaurati con terzi per la prestazione di servizi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazione, traslazioni) o l'esecuzione di lavori od opere (opere funerarie, lapi-

di, croci, busti), assumendo che chiunque rivolga istanze all'ufficio comunale preposto, agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso del concessionario diretto interessato.



2. L'Amministrazione resta del pari estranea da ogni controversia giudiziale od extragiudiziale tra aventi diritto alla concessione su questioni attinenti i rapporti tra gli stessi, ovvero attinenti il diritto di sepoltura.
3. Avanti le eventuali vertenze o liti giudiziali l'Amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.
4. Se insorga il dissenso tra i familiari in ordine all'iscrizione di epigrafi, alla decisione sul destino dei resti da esumazioni o da trasferimenti di salma o di resti mortali, l'ufficio comunale preposto segue le volontà espresse dal defunto, se in qualunque modo resa nota, in mancanza dà seguito alla volontà espressa, nell'ordine, dal coniuge, dai figli, e tra questi ultimi dal maggiore d'età, dai genitori, dai parenti in linea retta in ordine di grado crescente e, da ultimo, dai conviventi.

Titolo VI CREMAZIONE

Art. 24 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Richiama, altresì, le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. 285/90, del D.P.R. 254/03, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24 giugno 1993 e Circolare M.S. n. 10/98.

Art. 25 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, può essere eseguita solo negli impianti di cremazione regolarmente autorizzati;

Art. 26 - Affidamento delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2 della legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello

stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.



4. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, tenuto dal responsabile dei servizi cimiteriali, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 27 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per avere l'affidamento delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo all'affidamento;
 - b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole l'affido delle ceneri;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 28 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
 - b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
 - c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante verbale al Responsabile dello stato Civile;
 - d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima;
 - e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.



Art. 29 – Cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 30 - Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminano le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 31 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Titolo VII TRASPORTI FUNEBRI

Art. 32 – Informazione ai Cittadini

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento, della salma dal luogo di decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 33 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali,



dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 34- Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

Art. 35 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò vengono assunti dal Comune con oneri a proprio carico i trasporti di:
 - a) salme di persone morte in solitudine o sulla pubblica via, per le quali non siano rintracciabili familiari obbligati all'assistenza, secondo le disposizioni del Codice Civile sul diritto agli alimenti;
 - b) salme di persone morte in stato di indigenza;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) parti anatomiche riconoscibili;
 - e) salme di persone morte nella pubblica via, verso le quali vi sia disinteresse dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
2. Il servizio istituzionale comprende, il trasporto delle salme, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o dell'Azienda sanitaria competente per territorio, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
3. Lo stato di indigenza si intende riferito alla assenza assoluta di qualunque forma di reddito, compresi sussidi o indennità previste per legge. All'accertamento dello stato di indigenza provvedono i Servizi Sociali, indirizzando una relazione al Servizio cimiteri.

Art. 36 - Trasporti funebri a pagamento

1. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:
 - a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri;
 - b) i trasporti eseguiti da Confraternite con mezzi propri;
 - c) i trasporti eseguiti dall'Amministrazione Comunale con oneri a proprio carico;

Art. 37 - Trasporto di resti mortali, ceneri ed ossa

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27 28 e 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.



2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura o viti, recante il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di morte.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili da un Comune ad un altro può essere effettuato con qualsiasi mezzo, anche con vetture private, nel rispetto delle modalità previste dall' art. 36 D.P.R. 285/90.
5. Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la semplice registrazione di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 38 - Trasporto dei prodotti abortivi e dei feti

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano, presumibilmente, compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

TITOLO VIII

Autorizzazioni e requisiti

Art. 39 - Autorizzazione e Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di Onoranze Funebri autorizzate ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S. che intendono esercitare l'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di Reggio Calabria devono trasmettere al competente Servizio del Comune di Reggio Calabria la seguente documentazione:
 - a) copia della licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri;
 - b) copia autenticata del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto funebre compreso il certificato dell'Azienda sanitaria competente per territorio che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
 - c) copia delle polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
 - d) documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
 - e) certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - f) copia dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali destinati ad autorimessa;
 - g) dichiarazione sostitutiva attestante:
 - I. la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;
 - II. che l'autorimessa è idonea e conforme alle disposizioni del D.P.R. 285/90, utilizzabile esclusivamente per mezzi funebri;
 - III. l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:
 - sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;



- procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
 - misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della L. 3.08.1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - sentenza penale definitiva di condanna per reato di cui all'art. 513 del codice penale;
 - contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
2. Il titolare dell'impresa deve comunicare il nominativo del responsabile dell'andamento dell'attività, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, e almeno 3 persone idonee a garantire l'esecuzione delle attività funebri, ivi compreso il trasporto dei defunti, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative ed in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio prestatore d'opera che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa che, a seconda delle necessità aziendali, può intervenire nei ruoli di responsabile dell'andamento dell'attività, necroforo o necroforo-autista, rilevando nel computo delle quattro persone di cui sopra;
3. L'impresa deve assicurare il vestiario per il personale impiegato nel servizio funebre, adeguato alle mansioni da svolgere.

Art. 40- Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. La autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare, per ciascun trasporto:
- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre e del personale addetto al servizio di necroforo, nonché del mezzo impiegato (tipo veicolo e targa);
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'incaricato del trasporto, munito della relativa autorizzazione, dovrà consegnarla al custode del cimitero, assieme alla autorizzazione al seppellimento.

Art. 41 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri son effettuati, tutti i giorni, in ore antimeridiane e pomeridiane.

Art. 42 - Effettuazione del trasporto funebre

1. I trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione



fino all'arrivo ai cimiteri. Il servizio comprende la deposizione del cadavere nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino al cimitero, seguendo il percorso più breve, con eventuale sosta alla Chiesa o ad altro luogo per il tempo strettamente necessario per officiare il rito religioso o civile.

2. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da un Suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e sotto il controllo del titolare dell'impresa funebre autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre o suo delegato. A tal fine dovranno essere adottate le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti e dovrà essere garantita, attraverso idonea copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni.
3. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.



TITOLO IX Tariffe e diritti

Art. 43 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
2. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 44 – Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri che intendono esercitare il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale devono presentare la documentazione di cui all'art. 39.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Carmelo Manglayiti

Il Dirigente
Arch. Marcello Cammera

